

**ALLEGATO  
SCHEMA DI CONTRATTO**

**SERVIZI DI PULIZIA PRESSO LA SEDE DI INFORMATICA TRENTINA S.P.A. -  
Codice CIG 6256549B8E**

Fascicolo n. \_\_\_\_\_

***Committente:***

*Informatica Trentina S.p.A.  
Via Giuseppe Gilli n. 2 – 38121 Trento*

***Riferimento contratto: XXXX***

***Appaltatore:***

«Fornitore\_aggiudicatario»  
«Indirizzo\_fornitore» - «Cap» «Città»

***Riferimento contratto: XXXX***



## CONTRATTO

Tra

- la Società Informatica Trentina S.p.A. con sede in Trento - Via G. Gilli n. 2, Capitale Sociale € 3.500.000,00.= interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese tenuto dalla CCIAA di Trento n. 00990320228, Codice Fiscale e Partita IVA n. 00990320228, nella persona del Presidente e legale rappresentante dott. Paolo Boschini (di seguito anche “Committente”),

e

- la Società ..... con sede in ....., Via ..... n. ...., iscritta al Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. ...., nella persona del ....., in qualità di ....., di seguito anche “Aggiudicataria” e/o “Impresa”,

## PREMESSO CHE

- a) la Committente Informatica Trentina, con deliberazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. .... di data ....., nel rispetto delle norme e dei principi in materia di procedure di scelta del contraente ha disposto di procedere all'individuazione del prestatore dei “servizi di pulizia presso la sede di Informatica Trentina S.p.a.” attraverso una procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm., indetta con bando pubblicato in data ..... sulla G.U.U.E. - GU/S .....
- b) la Società..... ha partecipato alla predetta procedura di gara presentando la propria offerta e all'esito della stessa è risultata aggiudicataria, manifestando espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i servizi oggetto del presente contratto alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- c) l'Aggiudicataria ha prestato la cauzione definitiva e ha stipulato, con le modalità richieste dalla Committente, la polizza assicurativa a copertura dei rischi della Responsabilità Civile Terzi, come di seguito meglio specificato;
- d) è stata acquisita la documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159; *oppure* Informatica Trentina ha provveduto in data ..... all'invio alla competente Prefettura di ..... (.....) della richiesta d'informazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ai fini della stipula del contratto; ai sensi dell'art. 90, comma 2 del citato D. Lgs. il presente contratto è stipulato sotto condizione risolutiva;
- e) il codice identificativo relativo al presente appalto (CIG) è .....

Ciò premesso, tra le Parti come sopra rappresentate e domiciliate

**si conviene  
e si stipula quanto segue**

### ART. 1

#### **Norme regolatrici e disciplina applicabile**

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, nonché tutta la documentazione inerente alla gara



- in oggetto, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. Costituiscono altresì parte integrante e sostanziale del presente contratto i documenti “Offerta tecnica” e “Offerta economica” presentati dall’Aggiudicataria, nonché il “Capitolato Speciale d’Appalto”, ancorché non materialmente allegati.
2. Le Parti convengono inoltre che, in caso di contrasto, le clausole inserite nel presente contratto prevalgano su quelle contenute nelle “Norme per la partecipazione alla gara” e nel “Capitolato Speciale d’Appalto”.
  3. L’esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto è regolata, in via gradata:
    - a) dalle clausole del presente contratto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l’Aggiudicataria relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
    - b) dalle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm., dal D.P.R. 207/2010 nonché, per quanto compatibili, da quelle di cui alla L.P. della Provincia di Trento n. 23/1990 e dal D.P.G.P. 22 maggio 1991 n. 10–40/Leg.;
    - c) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
  4. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente. Nel caso in cui una o più previsioni del presente contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge, o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del presente contratto.
  5. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del presente contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni conformi a legge che permettano di dare allo stesso un contenuto affine a quello che le Parti avevano originariamente concordato ed assicurino un’esecuzione del presente contratto conforme agli scopi intesi dalle Parti.

## ART. 2

### Oggetto e durata dell’appalto

1. Oggetto del presente contratto sono i servizi di pulizia - a basso impatto ambientale - presso tutti i locali, servizi, infissi e relative cornici, davanzali e qualsiasi altra pertinenza degli spazi occupati da Informatica Trentina S.p.A., nonché relativi arredi ed attrezzature.
2. Il servizio nello specifico comprende:
  - prestazioni giornaliere (cinque giorni a settimana),
  - prestazioni periodiche,
  - interventi di pulizia su richiesta di Informatica Trentina S.p.A,
  - interventi di pulizia a tempo e spesa,

tutti da effettuarsi presso la sede di Informatica Trentina, presso l’immobile denominato “CENTRONORD DUE”, ubicato in Trento - Via G. Gilli n. 2.

3. Il presente appalto ha una durata di 36 (trentasei) mesi, con decorrenza dalla data di presa in carico del servizio.
4. La Committente si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal presente contratto al termine di ogni anno di esecuzione, qualora ricorrano giustificati motivi di interesse pubblico, tramite lettera raccomandata A/R da inviarsi almeno 60 (sessanta) giorni prima della data di prevista interruzione dell’efficacia.



5. Qualora la Committente si avvalga della facoltà di cui al comma che precede, l'Aggiudicataria non avrà diritto ad alcun compenso o indennizzo o risarcimento, salvo quanto previsto dall'art. 134 del D. Lgs. 163/2006.
6. In caso di trasferimento della Committente ad altra sede nell'ambito del territorio del comune di Trento, l'Impresa Aggiudicataria si impegna all'effettuazione dei servizi oggetto del presente Capitolato Speciale senza variazione dei corrispettivi unitari di cui al presente contratto, in presenza di adeguate condizioni di uniformità della prestazione rispetto a quanto originariamente previsto per l'appalto.
7. L'Impresa si obbliga, entro il primo mese dalla data di avvio del servizio (anche in caso di avvio anticipato), ad effettuare la pulizia dell'edificio svolgendo tutte le prestazioni periodiche così come individuate nel Capitolato Speciale d'appalto.

### **ART. 3**

#### **Modalità di prestazione dei servizi**

- 1 I servizi oggetto dell'appalto devono essere prestati in conformità alla disposizioni del presente Contratto, del Capitolato Speciale d'appalto e dei relativi allegati, dell'offerta tecnica dell'Impresa aggiudicataria, nonché delle disposizioni richiamate in tutti i predetti documenti.
2. L'Impresa deve espletare il servizio oggetto del presente appalto con propria organizzazione autonoma sia di mezzi che di tempi operativi, impiegando personale soltanto da essa dipendente, e/o propri soci.
3. L'Impresa deve provvedere inoltre a proprie spese alla fornitura di tutto il materiale necessario, nonché dei macchinari e delle attrezzature occorrenti che dovranno essere di prima qualità e idonei allo svolgimento dei servizi di pulizia.
3. Nel caso l'Impresa Aggiudicataria intenda depositare macchinari/attrezzature presso la sede della Committente è tenuta a manlevare quest'ultima da ogni malfunzionamento/rottura degli stessi.
4. Resta a carico della Committente la sola fornitura dell'acqua e della corrente elettrica necessaria all'espletamento del servizio; è esclusa la fornitura di corrente elettrica per piattaforme aeree, lavatrici ed attrezzature non direttamente pertinenti al servizio.
5. Eventuali attrezzature impiegate per la realizzazione di pulizie previste nel presente Contratto e relative a superfici non raggiungibili direttamente dal piano di calpestio dovranno essere idonee ad assicurare l'esecuzione accurata del servizio nel rigoroso rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e di salvaguardia dei lavoratori addetti, evitando qualsiasi danno o pregiudizio all'integrità degli immobili oggetto del servizio.
6. È fatto espresso divieto di operare sulle aiuole o zone verdi.
7. Nell'esecuzione dei lavori di cui sopra l'Impresa aggiudicataria è tenuta a comunicare all'Azienda Provinciale per i servizi Sanitari - Direzione Igiene e Sanità Pubblica - Unità Operativa Prevenzione e Protezione, la data di inizio dei lavori di ogni singolo intervento.
8. Il servizio di pulizia deve essere effettuato con prodotti aventi le caratteristiche minime specificate nel Capitolato speciale d'appalto e nell'offerta tecnica dell'Impresa Aggiudicataria.
9. Le prestazioni giornaliere, le prestazioni periodiche e le ulteriori prestazioni previste nel presente appalto devono essere eseguite in conformità a quanto previsto nel Capitolato speciale d'appalto e nell'offerta tecnica dell'Impresa Aggiudicataria.

### **ART. 4**

#### **Prestazioni su richiesta e "tempo e spesa"**

1. La Committente può richiedere all'Impresa Aggiudicataria di effettuare dei servizi di pulizia dedicati per le seguenti superfici:



- a) Scale di emergenza (vari piani).
  - b) Magazzini(vari piani).
  - c) Locali tecnici(vari piani).
  - d) Piazzale esterno.
  - e) Garage interrato.
  - f) Piano tecnologico (9° piano).
  - g) Vetrate esterne, porte metalliche e ingresso dell'edificio.
2. L'Impresa Aggiudicataria si impegna ad eseguire le diverse prestazioni sulle superfici sopra indicate mediante distinti interventi, entro un numero massimo non garantito di 3 (tre) prestazioni, nel corso di ogni anno, per ogni spazio individuato - punti da a) a g).
3. La Committente si impegna a far svolgere un numero minimo di interventi pari a 1 (uno) per ogni spazio individuato - punti da a) a g) - e per ogni anno di vigenza del contratto.
4. La Committente, oltre ai servizi individuati nel Capitolato speciale d'Appalto e al comma 1 del presente articolo, può richiedere ulteriori interventi di pulizia (in occasione di traslochi, eventi presso l'azienda, etc...), fino a un massimo non garantito di 1.000 ore/uomo.

#### **ART. 5**

##### **Materiale per i servizi igienici**

1. L'Impresa Aggiudicataria si impegna a fornire e distribuire a proprie cure e spese, a ciclo continuo, il sapone, la carta igienica, gli asciugamani (salviette), eventuali copriwater necessari per i servizi igienici, nonché i sacchetti a perdere per i cestini e i sacchetti biodegradabili per i rifiuti organici.
2. L'Impresa, inoltre, deve fornire per ogni servizio igienico il deodorante e i contenitori per gli assorbenti femminili.
3. Il materiale deve essere collocato nel magazzino individuato della Committente al fine della puntuale gestione del servizio di pulizia.
4. Inoltre, al fine di garantire la continuità dell'erogazione del servizio, l'Impresa aggiudicataria deve:
  - garantire sempre, presso la Committente, uno stock minimo dei materiali di cui al presente articolo quale "scorta di emergenza";
  - prevedere dei meccanismi atti a garantire l'immediato reintegro dei materiali in modo tale che non venga intaccato lo stock di cui al punto precedente. Nel caso ciò avvenga verranno applicate le penali di cui all'art. 23.

#### **ART. 6**

##### **Pulizia di locali particolari e apparecchiature**

1. La pulizia dei locali adibiti a Centro Elaborazioni Dati e sede del centralino deve essere eseguita con la massima cura e con tutte le precauzioni necessarie per non danneggiare le apparecchiature ivi installate, usando esclusivamente aspirapolvere e panni asciutti; solo in caso di necessità e in accordo con la Committente potranno essere usati panni umidi.
2. Analoghe precauzioni devono essere adottate per la pulizia delle apparecchiature elettriche o elettroniche suscettibili di danneggiamento ubicate negli uffici della Committente.

#### **ART. 7**

##### **Gestione dei rifiuti**



1. L’Impresa Aggiudicataria è tenuta allo sgombero dei materiali di risulta dello svuotamento dei cestini (compresi quelli relativi ai distributori automatici), dei posacenere ed in genere di quanto raccolto durante l’espletamento del servizio di pulizia, che dovrà essere depositato e racchiuso in idonei sacchi (di materiale previsto dalla specifica normativa di legge del settore), forniti dall’Impresa Aggiudicataria, nel relativo centro di raccolta di pertinenza dell’immobile.
2. L’Impresa deve attenersi alle procedure di raccolta differenziata attivate presso la Committente e meglio dettagliate nel Capitolato Speciale d’appalto.
3. La Committente si riserva in ogni caso la facoltà di rivalsa per eventuali sanzioni addebitate alla stessa a seguito di violazioni di specifiche disposizioni normative in materia di smaltimento rifiuti, qualora si evidenzino responsabilità dell’Impresa Aggiudicataria.

### **Articolo 8**

#### **Direttore dell’esecuzione e Responsabile del contratto**

1. All’atto della stipula del presente contratto la Committente segnalerà alla controparte il nominativo del Responsabile del Procedimento (RUP), che svolgerà direttamente le funzioni connesse, ovvero potrà designare altro soggetto in qualità di Direttore dell’esecuzione di cui alla Sezione II del D.P.R. 207/2010 e che sarà il referente nei confronti della Aggiudicataria.
2. Analogamente, all’atto della stipula del presente contratto, l’Agiudicataria si obbliga a nominare il Responsabile del contratto che avrà, quindi, la capacità di rappresentare ad ogni effetto l’Agiudicataria stessa ai fini del presente contratto.
3. Il nominativo del Responsabile del contratto dell’Agiudicataria deve essere comunicato da quest’ultima alla Committente per iscritto, unitamente al numero di telefono, di fax ed all’indirizzo di posta elettronica del medesimo, utilizzando l’allegato al presente Contratto.
4. Resta fermo quanto definito dal “Capitolato Tecnico” precisando che con la locuzione “Responsabile del contratto di Informatica Trentina” deve intendersi il “Direttore dell’esecuzione” di cui al presente articolo.

### **ART. 9**

#### **Obblighi nei confronti dei lavoratori e intervento sostitutivo**

1. L’Impresa si obbliga, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ad ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dal contratto collettivo di lavoro applicabile per la categoria (CCNL per il personale dipendente da Imprese esercenti servizi di pulizie e servizi integrati / multi servizi), dal D.Lgs. n. 81/2008 e dalle disposizioni che verranno emanate nel corso del periodo di validità contrattuale, in quanto applicabili all’appalto. L’Impresa solleva da ogni e qualsiasi responsabilità la Committente in dipendenza della mancata osservanza dell’impegno di cui ai precedenti commi.
2. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri derivanti dall’osservanza delle norme e prescrizioni tecniche di cui al presente articolo resteranno ad esclusivo carico dell’Impresa, che non potrà pertanto avanzare pretese di compensi aggiuntivi ad alcun titolo nei confronti della Committente.
3. L’Agiudicataria deve inoltre applicare, nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto del presente contratto e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località ove si svolge il servizio; ciò anche nel caso in cui l’Agiudicataria non sia aderente ad associazioni stipulanti o comunque ad esse associata. Per il trattamento economico complessivo dei soci lavoratori delle Società Cooperative appaltatrici

pag. 6



costituisce riferimento il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della Categoria, ferme restando le prerogative statutarie e le delibere delle assemblee sociali.

4. L'Aggiudicataria si impegna sin d'ora a continuare ad applicare i suindicati contratti anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.

5. La Committente si riserva di verificare in qualsiasi momento la regolarità dell'Impresa con riguardo agli obblighi nei confronti del personale, acquisendo la certificazione degli Enti previdenziali che attesta l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi, nonché la "dichiarazione liberatoria" dal competente Servizio Lavoro della Provincia Autonoma di Trento, relativamente all'osservanza delle condizioni retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro e all'inesistenza di pendenze per controversie di lavoro promosse dai dipendenti.

6. Nelle ipotesi previste dall'articolo 6 commi 3 e 4 del D.P.R. 207/2010, qualora il documento unico di regolarità contributiva segnali un'inadempienza contributiva dell'Aggiudicataria o di un altro soggetto impiegato nell'esecuzione del contratto, la Committente tratterà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente alla predetta inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva sarà disposto dalla Committente direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

7. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto, la Committente inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedere al pagamento entro i successivi 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine, ovvero qualora non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine assegnato, la Committente provvederà a pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto.

8. La Committente potrà in qualsiasi momento richiedere all'Impresa informazioni o documenti relativamente alle seguenti situazioni:

- a) iscrizione al Registro delle Imprese;
- b) iscrizione e tassi INAIL;
- c) dichiarazioni degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali dell'ultimo triennio;
- d) posizione INPS e attestazione dei versamenti contributivi;
- e) CCNL applicato ai dipendenti.

9. In caso di ripetute violazioni degli obblighi previsti dal presente articolo la Committente si riserva la facoltà di risolvere il presente Contratto, a seguito di comunicazione, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, della volontà di avvalersi della clausola risolutiva e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti.

## Articolo 10

### Osservanza delle norme antinfortunistiche e previdenziali

1. L'Aggiudicataria si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. L'Aggiudicataria si impegna, inoltre, alla integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, ed in particolare del D.Lgs. n. 81/2008, e di quelle disposizioni che verranno emanate nel corso di validità del presente contratto.



3. È d'obbligo e responsabilità dell'Impresa adottare, nell'esecuzione dei lavori, autonomamente e a sua esclusiva iniziativa, senza necessità di alcuna richiesta o sollecito da parte della Committente, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie secondo le norme di legge e l'esperienza delle quali deve essere a piena conoscenza, per garantire l'incolumità sia delle persone addette ai lavori che dei dipendenti della Committente e di terzi.
4. L'Impresa si impegna ad informare di tutti i rischi inerenti l'uso delle attrezzature specifiche per ogni tipo di pulizia i propri dipendenti, obbligandosi inoltre ad una continua vigilanza sui cantieri oggetto dei lavori, volta ad identificare eventuali ulteriori rischi specifici e ad adottare le cautele e misure del caso.
5. Ai fini dell'osservanza della normativa di cui al precedente comma 2, l'Aggiudicataria si impegna sin d'ora a:
  - a) collaborare con le strutture della Committente preposte in ordine all'attuazione delle misure di sicurezza e di emergenza adottate nelle sedi ove sarà eseguito l'appalto;
  - b) comunicare alla Committente, **entro 20 (venti) giorni** solari dalla data di stipula del contratto, gli eventuali rischi specifici derivanti dall'esecuzione dell'appalto.
6. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'osservanza di quanto previsto nei precedenti commi resteranno ad esclusivo carico dell'Aggiudicataria che non potrà, pertanto, avanzare pretese di compensi ad alcun titolo alla Committente.
7. L'Aggiudicataria si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche predette.
8. Conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, il personale occupato dall'Aggiudicataria dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.
9. Il personale occupato durante lo svolgimento delle attività di cui al presente contratto, sarà tenuto ad esporre la tessera di riconoscimento, così come definita al comma precedente, durante tutto lo svolgimento delle attività lavorative contrattualmente definite.
10. Informatica Trentina mette a disposizione dell'Impresa e delle risorse dalla stessa utilizzate il documento "Piano di emergenza" che potrà essere consultato previa richiesta da formularsi per iscritto al Responsabile dei Servizi Generali della Committente.

## **ART. 11**

### **Attività connesse all'avvio dei servizi**

1. L'Impresa Aggiudicataria, prima dell'assunzione del servizio di pulizia, deve avviare tutte le attività necessarie per permettere la corretta e puntuale attivazione del servizio conformemente alla data di inizio contratto e in aderenza al Piano di attivazione del servizio presentato in Offerta Tecnica e approvato dalla Committente.
2. All'atto dell'avvio del servizio, in contraddittorio con l'Impresa Aggiudicataria, viene redatto il verbale di inizio lavori, che deve contenere tutti gli elementi di cui all'art. 19 del Capitolato Speciale d'appalto.

## **ART. 12**

### **Accessi ed orari di lavoro**

1. Il servizio di pulizia giornaliero deve essere eseguito nei giorni feriali e al di fuori del normale orario di lavoro tra le ore 17.00 e le ore 21.00, salvo diverse indicazioni.
2. Le pulizie periodiche a frequenza trimestrale, quadrimestrale e semestrale e quelle relative ai vetri, al piazzale esterno e al garage seminterrato devono essere effettuate esclusivamente nelle giornate di sabato tra le ore 8.00 e le ore 19.00, salvo diverse indicazioni.





3. L'Impresa Aggiudicataria deve istituire un apposito Registro Presenze giornaliera per il personale addetto al servizio di pulizia, in modo tale che lo stesso possa dare evidenza, con propria apposita sottoscrizione, dell'ora di avvio e di conclusione dell'attività di pulizia. Tale registro sarà soggetto a controlli periodici da parte della Committente.
4. L'Impresa Aggiudicataria, contestualmente all'avvio del servizio, deve ritirare le tessere magnetiche abilitate all'apertura dei portoncini di ingresso alla Società. In caso di smarrimento o furto delle stesse l'Impresa Aggiudicataria deve avvisare immediatamente il Responsabile dei Servizi Generali della Committente e presentare la denuncia alle autorità competenti.
5. Analogamente, al termine del rapporto contrattuale, rimane a carico dell'Impresa cessante l'appalto la restituzione delle tessere magnetiche al Responsabile dei Servizi Generali della Committente.

### **ART. 13**

#### **Monitoraggio dei servizi**

1. L'Impresa Aggiudicataria si impegna ad effettuare settimanalmente degli autocontrolli sui servizi resi e, mensilmente - al termine del turno di pulizia - controlli in contraddittorio con la Committente volti ad accertare il livello qualitativo del servizio.
2. I controlli dovranno essere gestiti secondo quanto definito nel Capitolato Speciale d'appalto.

### **ART. 14**

#### **Attività connesse alla fine dei servizi**

1. L'Impresa Aggiudicataria, alla scadenza del contratto e sulla base del "Piano temporale di fine lavori/servizi" presentato in Offerta Tecnica e approvato dalla Committente, si impegna a dare corso alle attività previste, sgombrando i locali di servizio da attrezzature, materiali etc., entro un termine massimo di 15 (quindici) giorni solari successivi la scadenza del contratto.
2. In particolare, alla presenza del Responsabile dei Servizi Generali della Committente e del Responsabile del Servizio dell'Impresa Aggiudicataria, verrà sottoscritta formale attestazione di "fine lavori/servizi" in cui si dà atto dell'avvenuto ritiro, da parte dell'Impresa cessante l'appalto, di materiali, attrezzature e macchinari depositati presso la sede della Committente nel corso dell'appalto.

### **ART. 15**

#### **Cessione del contratto e subappalto**

1. E' fatto divieto all'Aggiudicataria di cedere il contratto.
2. La cessione dei crediti, ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm., è efficace e opponibile alla Committente solo se questa non la rifiuta con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione stessa. Il contratto di cessione dei crediti deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla Committente, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla Committente. In ogni caso la Committente può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto.
3. In conformità a quanto previsto dall'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm., il subappalto del presente servizio è ammesso, entro il limite massimo del 30% (trentapercento) dell'importo complessivo indicato nell'offerta.
4. L'Aggiudicataria, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, dovrà assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopraccitato art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm. pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché, agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 del L. n. 136/2010 a pena di nullità assoluta.



5. È fatto obbligo all'Aggiudicataria di trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato dalla Committente nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti che la stessa Aggiudicataria avrà corrisposto ai subappaltatori.

## ART. 16

### Responsabilità dell'Impresa

1. L'Impresa è tenuta ad adottare tutte le cautele ed i provvedimenti necessari, secondo le disposizioni di legge, gli usi, le norme di prudenza e le condizioni della buona tecnica, per evitare danni a persone o cose. L'Impresa si impegna pertanto ad adempiere, con la migliore diligenza richiesta dalla natura delle prestazioni contrattuali, tutte le obbligazioni derivanti dal presente Contratto.
2. L'Impresa è responsabile dei danni, anche se riferibili a propri dipendenti, ivi comprese le spese di ripristino, penalità, perdita di profitti, costi e spese, anche legali, per l'interruzione di attività, che la Committente si trovi a subire direttamente o a dover risarcire a terzi, in conseguenza di ritardo nell'adempimento o inadempimento delle obbligazioni poste a suo carico dal presente Contratto.
3. L'Impresa è altresì responsabile per danni subiti da cose di sua proprietà o infortuni di persone che con essa collaborino o siano impiegate alle relative dipendenze e si impegna a tenerne indenne Informatica Trentina, salvo il caso di dolo o colpa grave addebitabile a quest'ultima, anche in sede giudiziale.
4. L'Impresa appaltatrice è responsabile dei danni arrecati al mobilio, ai vetri e cristalli, ai lampadari e ad altre parti dell'immobile, nonché della sottrazione di qualsiasi oggetto di proprietà della Committente o in deposito presso la stessa, che dovesse verificarsi durante l'espletamento del servizio di pulizia, fatta salva la dimostrazione della propria estraneità al fatto.
5. L'Impresa appaltatrice, congiuntamente e in solido con i propri dipendenti, obbligandosi a renderne edotti gli stessi, è tenuta all'osservanza del segreto in ordine a tutto ciò che per ragioni di servizio venga a conoscenza in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie in genere, riguardanti la Committente.
6. La Committente si riserva di chiedere che presso proprie strutture sia impiegato personale di provata e sicura affidabilità, anche in caso di sostituzione per malattia, ferie, o quant'altro, dando atto che in tali casi dovrà essere tempestivamente comunicato il nominativo del personale sostituito, che dovrà possedere le medesime caratteristiche sopra richieste.
7. La responsabilità dell'Impresa è esclusa nelle ipotesi di forza maggiore, quali, a titolo meramente esemplificativo, incendi, esplosioni, incidenti, epidemie, interruzioni od anomalie nei servizi postali, telegrafici, telefonici o di altri mezzi di comunicazione, salvo che, rimossi tali impedimenti, l'Impresa medesima non abbia indotto, per fatto o colpa ad essa addebitabile, ulteriori ritardi nel ripristino del normale livello delle prestazioni a suo carico.
8. Lo svolgimento del servizio da parte dell'Impresa dovrà avvenire con l'utilizzo unicamente di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e/o indeterminato.
9. In occasione del primo ingresso nella sede di Informatica Trentina, o in diversa sede da questa individuata, ogni risorsa impiegata dall'Impresa per l'esecuzione delle attività oggetto del presente appalto dovrà consegnare al referente di Informatica Trentina una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e di certificazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 - il cui modello è riportato in allegato - con la quale l'Impresa, sotto la propria personale responsabilità, consapevole che in caso di false dichiarazioni saranno applicabili le sanzioni penali previste dalla legge, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, provvederà a dichiarare che con la risorsa medesima è in essere un contratto di lavoro subordinato, a tempo determinato e/o indeterminato.



10. La mancata consegna al referente della Committente della dichiarazione di cui al precedente comma - completa di copia del documento d'identità della risorsa impiegata e della sottoscrizione di quest'ultima per presa visione - non consentirà lo svolgimento di alcuna attività contrattualmente prevista da parte della risorsa. Eventuali ritardi nell'esecuzione delle attività contrattuali dipendenti dalla mancata tempestiva consegna della dichiarazione - o dalla consegna di una dichiarazione incompleta - daranno luogo all'applicazione delle penali di cui all'art. 23 del Contratto.

## ART. 17

### Copertura assicurativa

1. L'Aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto della stessa quanto della Committente e/o di terzi, in virtù dell'erogazione del servizio di cui al presente Contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad essa riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. L'Aggiudicataria, inoltre, dichiara di aver stipulato la polizza assicurativa sub n. \_\_\_\_\_ dd. \_\_\_\_\_ con la società \_\_\_\_\_, a massimale unico pari ad € 2.000.000,00 (duemilioni virgolazerozero) a beneficio della Committente e/o dei terzi per l'intera durata del contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile della medesima Aggiudicataria in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al contratto. In particolare detta polizza dovrà tenere indenne la Committente, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori nonché i terzi per qualsiasi danno l'Aggiudicataria possa arrecare alla Committente, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui al contratto, inclusi i danni da inquinamento, da trattamento dei dati personali, ecc.. Il massimale della polizza assicurativa si intende per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato nei 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività del presente contratto e prevede la rinuncia dell'assicuratore nei confronti della Committente, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1901 cod. civ., di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 cod. civ.. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per la Committente, e pertanto qualora l'Aggiudicataria non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto, a seguito di comunicazione da parte della Committente, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, della volontà di avvalersi della clausola risolutiva, con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

3. L'Aggiudicataria si impegna ad estendere, anche mediante proroghe, la copertura assicurativa fino al momento in cui tutte le obbligazioni contrattuali saranno state adempiute.

4. Resta ferma l'intera responsabilità dell'Aggiudicataria anche per danni eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

## ART. 18

### Comunicazioni alla Committente

1. L'Impresa, entro il termine di inizio del servizio di pulizia e successivamente qualora vi siano variazioni, deve trasmettere al Responsabile dei Servizi Generali della Committente l'elenco del



personale comunque impiegato nei servizi di pulizia con l'indicazione degli orari assegnati ad ogni singola unità lavorativa.

La Committente si riserva inoltre la facoltà di verificare l'attuazione delle disposizioni e normative in materia di avviamento al lavoro.

## ART. 19

### Corrispettivi e modalità di pagamento

1. Per l'espletamento del servizio di pulizia la Committente corrisponderà all'Impresa un corrispettivo massimo al netto di I.V.A., pari ad euro ..... (...../...), in relazione alla durata di 36 (trentasei) mesi, sulla base dei valori unitari di seguito specificati in base all'offerta dell'Aggiudicataria:

- a) per la "pulizia spazi destinati a servizi igienici", un importo corrispettivo mensile di € ..... (...../00) al netto di I.V.A. stimati su ..... mq totali;
- b) per la "pulizia spazi destinati a ufficio", un importo corrispettivo mensile di € ..... (...../00) al netto di I.V.A. stimati su ..... mq totali;
- c) per la "pulizia spazi destinati a sale riunioni/aule corsi", un importo corrispettivo mensile di € ..... (...../00) al netto di I.V.A. stimati su ..... mq totali;
- d) per la "pulizia spazi destinati ad ingresso, corridoio archivio-deposito..", un importo corrispettivo mensile di € ..... (...../00) al netto di I.V.A. stimati su .....mq totali;
- e) per la "pulizia degli spazi relativi alle parti comuni", un importo corrispettivo mensile di € ..... (...../00) al netto di I.V.A. stimati su ..... mq totali;
- f) per le "pulizie a cadenza settimanale", un importo corrispettivo a prestazione di € ..... (...../00) al netto di I.V.A.;
- g) per le "pulizie a cadenza mensile", un importo corrispettivo a prestazione di € ..... (...../00) al netto di I.V.A.;
- h) per le "pulizie a cadenza trimestrale", un importo corrispettivo a prestazione di € ..... (...../00) al netto di I.V.A.;
- i) per le "pulizie a cadenza quadrimestrale", un importo corrispettivo a prestazione di € ..... (...../00) al netto di I.V.A.;
- j) per le "pulizie a cadenza semestrale", un importo corrispettivo a prestazione di € ..... (...../00) al netto di I.V.A.;
- k) per la "pulizia delle vetrature esterne e altre parti comuni", un importo corrispettivo ad intervento di € ..... (...../00) al netto di I.V.A.;
- l) per la "pulizia delle scale di emergenza", un importo corrispettivo ad intervento di € ..... (...../00) al netto di I.V.A.;
- m) per la "pulizia dei magazzini", un importo corrispettivo ad intervento di € ..... (...../00) al netto di I.V.A.;
- n) per la "pulizia dei locali tecnici", un importo corrispettivo ad intervento di € ..... (...../00) al netto di I.V.A.;
- o) per la "pulizia del garage interno", un importo corrispettivo ad intervento di € ..... (...../00) al netto di I.V.A.;
- p) per la "pulizia del piazzale esterno", un importo corrispettivo ad intervento di € ..... (...../00) al netto di I.V.A.;
- q) per la "pulizia del nono piano", un importo corrispettivo ad intervento di € ..... (...../00) al netto di I.V.A.;
- r) per le "pulizie tempo e spesa", un importo corrispettivo orario di € ..... (...../00) al netto di I.V.A..



2. Al corrispettivo di cui al precedente comma si aggiungono i costi relativi ai rischi di natura interferenziale, pari a complessivi **€ 4.300,00 (quattromilatrecento/00)** oltre all'I.V.A., così come quantificati nell'allegato Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI). Tali costi potranno essere evidenziati separatamente nella prima fattura emessa.
3. La Committente effettuerà il pagamento dei corrispettivi contrattuali, dedotte le eventuali penalità e le somme eventualmente non dovute per servizi omessi o non regolarmente eseguiti, mediante bonifico bancario a 30 gg. d.f., previa presentazione di fattura mensile posticipata per le prestazioni effettivamente eseguite.
4. Il pagamento della fattura sarà subordinato alla verifica del piano presenze e del rapporto dettagliato dei servizi erogati, che l'Impresa dovrà allegare alla fattura.
5. Con riguardo agli interventi relativi alle vetrature esterne, l'Impresa emetterà la fattura previa redazione di un certificato di regolare esecuzione controfirmato dal Responsabile dei Servizi Generali della Committente.
6. La Committente procederà al pagamento dei corrispettivi dovuti previa esibizione da parte dell'Impresa della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
7. Qualora l'Impresa non risulti in regola con gli obblighi in materia previdenziale ed assicurativa, la Committente attiverà l'intervento sostitutivo.
8. In caso di ritardo nel pagamento delle fatture rispetto al termine sopra specificato, in espressa deroga all'art. 5 del D.Lgs. 231/2002, verranno riconosciuti all'Impresa interessi moratori in misura pari al saggio degli interessi legali di cui all'art.1284 cod. civ..
9. Successivamente al primo anno di vigenza contrattuale e con cadenza annuale, l'appaltatore potrà richiedere la revisione dei corrispettivi relativi ai servizi ad esecuzione periodica o continuativa, ai sensi dell'art. 115 del D. Lgs. 163/2006, in caso di variazione dei costi dei fattori produttivi rilevanti per l'appalto (personale, mezzi, materiali). La richiesta dovrà essere corredata da idonea documentazione a dimostrazione dell'effettiva necessità di adeguamento. La Committente, per l'assunzione degli atti conseguenti alla richiesta, effettuerà un'istruttoria sulla base di analisi di mercato e dell'andamento dei prezzi relativi ai predetti fattori, supportata da tabelle di costi standardizzati o altri dati ufficiali, secondo quanto previsto dall'articolo succitato.

## **ART. 20**

### **Tutela dei posti di lavoro**

1. L'Aggiudicataria è tenuta a ricercare soluzioni idonee a mantenere l'occupazione dei lavoratori dipendenti della precedente Impresa appaltatrice del servizio medesimo, nonché a garantire l'attuazione delle disposizioni di cui al Protocollo di Intesa di data 22 febbraio 2013 tra la Provincia autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni Trentini e le Parti Sociali.
2. In conformità all'art. 69 del D. Lgs. 163/2006, che stabilisce la possibilità di prevedere condizioni particolari di esecuzione del contratto per esigenze sociali, fatto salvo quanto specificatamente disposto in tema di diritto alla riassunzione per il personale precedentemente impiegato nell'appalto dal contratto collettivo nazionale di categoria o da altro livello di contrattazione, anche qualora nulla sia previsto dal contratto applicato dall'Affidataria quest'ultima ha l'obbligo di verificare la possibilità di assunzione in via prioritaria di tutto il personale impiegato nella gestione uscente, sia esso dipendente o collaboratore familiare o socio-lavoratore. Al fine di garantire il rispetto di tale prescrizione, la documentazione relativa al personale in forza nel servizio, ovvero l'elenco dei dipendenti e/o dei soci lavoratori e/o collaboratori familiari a tempo pieno e addetti a tempo parziale, con relativa misura percentuale, inquadramento, mansioni e/o qualifica, è resa disponibile all'atto della gara e



ugualmente deve essere fornita dall'Affidataria in fase di conclusione dell'appalto, ai fini della predisposizione della nuova gara.

## ART. 21

### Cauzione definitiva

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dall'Aggiudicataria con la stipula del contratto, l'Aggiudicataria medesima dichiara di avere sottoscritto in data \_\_\_\_\_ una cauzione definitiva (sub n. \_\_\_\_\_) pari ad un importo del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale mediante la stipula di una fidejussione assicurativa o bancaria con \_\_\_\_\_. *(In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria sarà aumentata di tanti punti percentuali quanto sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento).*
2. Tale cauzione è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore della Committente a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dal presente contratto. La cauzione è rilasciata con rinuncia alle eccezioni di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.. La cauzione è rilasciata in favore della Committente a garanzia degli obblighi assunti dall'Aggiudicataria con il presente contratto.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Aggiudicataria, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Committente ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.
4. La garanzia opera nei confronti della Committente a far data dalla sottoscrizione del presente contratto.
5. La garanzia opera per tutta la durata del contratto; pertanto, la garanzia è svincolata dalla Committente, previa deduzione di eventuali crediti della stessa verso l'Aggiudicataria, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi i termini di prestazione dei servizi connessi alle forniture.
6. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Committente.
7. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Aggiudicataria deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Committente.
8. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Committente si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto, a seguito di comunicazione della stessa, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, della volontà di avvalersi della clausola risolutiva, e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento di tutti i danni subiti.

## ART. 22

### Variazione delle prestazioni

1. La Committente si riserva di variare ulteriormente in aumento o in diminuzione, anche temporaneamente, la consistenza della superficie metrica complessiva oggetto dell'appalto, nei



limiti e con le modalità previste dagli artt. 311 e ss. del D.P.R. 207/2010 nonché, per quanto compatibili, dagli artt. 5, 21 comma 2) e 29 della Legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23.

2. Le suddette variazioni potranno essere formalizzate mediante semplice comunicazione all'Impresa appaltatrice, procedendo ad aggiornare il corrispettivo contrattuale.

## ART. 23

### Penali

1. Qualora vengano accertati da parte della Committente disservizi o difformità nell'esecuzione degli obblighi contrattuali rispetto a quanto previsto dal presente Contratto, dal relativo Capitolato Tecnico e/o dalla documentazione complementare facente relativa parte integrante e sostanziale, ferma restando la facoltà di risoluzione di cui al successivo art. 24 per il caso di inadempienze gravi o ripetute, nonché la facoltà di agire per il risarcimento di ulteriori e maggiori danni, la Committente si riserva di procedere all'applicazione nei confronti dell'Aggiudicataria delle penali di seguito indicate nel presente articolo.

2. A titolo puramente indicativo e non esaustivo, costituiscono inadempimento:

- la mancata o difforme esecuzione di significative e puntuali attività previste dal presente Contratto o dal Capitolato Tecnico;
- la mancata presentazione entro i termini fissati dalla Committente delle certificazioni e della documentazione richieste dal Capitolato Tecnico;
- la reiterata e continuativa irreperibilità del Responsabile del Contratto dell'Aggiudicataria;
- il ritardo continuativo e ingiustificato nell'esecuzione degli adempimenti contrattuali;
- la difformità fra quanto richiesto o proposto e quanto realmente offerto in termini funzionali, applicativi e prestazionali, con riguardo a quanto previsto dal presente Contratto e/o dal Capitolato Tecnico e/o dall'Offerta Tecnica presentata dall'Aggiudicataria.

3. Nei casi di cui ai commi precedenti, l'entità della penale sarà proporzionata alla gravità dell'inadempimento e al valore delle prestazioni non regolarmente eseguite, alle superfici/aree interessate e alla durata del disservizio, fino ad un massimo del 10% del corrispettivo relativo ai servizi giornalieri rapportato al periodo di inadempienza accertata, comunque entro un importo massimo di € 15.000,00 (quindicimila/00) per ciascuna fattispecie contestata.

4. Nel caso di inadempimenti reiterati e successivi ad una prima diffida, relativi a puntuali prestazioni di pulizia individuate nel Capitolato Speciale d'Appalto, la Committente si riserva la facoltà di affidare ad altra impresa l'esecuzione delle prestazioni contestate all'Aggiudicataria, ai sensi dell'art. 27, comma 3, della Legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23, rivalendosi su quest'ultima; a carico dell'Aggiudicataria sarà applicata altresì una penale pari al 10% (dieci per cento) di tale spesa, oltre ad una trattenuta di importo pari alla spesa sostenuta e al valore del danno subito e accertato dalla Committente.

5. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi verranno contestati in forma scritta dalla Committente all'Aggiudicataria.

6. L'Aggiudicataria deve comunicare in ogni caso le proprie deduzioni alla Committente nel termine indicato dalla Committente, non inferiore a 5 (cinque) giorni di calendario dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accettabili, a giudizio della Committente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non giunga nel termine indicato, saranno applicate le penali come sopra indicate.

7. In ogni caso, l'ammontare complessivo delle penali eventualmente applicate dalla Committente all'Aggiudicataria per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte contrattualmente non potrà superare il 10% (dieci per cento) dell'importo netto contrattuale.

8. La Committente può compensare, nel rispetto della normativa fiscale, i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'Aggiudicataria a



qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti all'Aggiudicataria medesima, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui alle premesse ed al precedente articolo 21 od alle eventuali altre garanzie rilasciate dall'Aggiudicataria, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Nel caso di reiterazione dei disservizi e inadempimenti si potrà applicare quanto previsto al successivo art. 24.

9. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Aggiudicataria dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

10. L'Aggiudicataria prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della Committente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

11. Nel caso di risoluzione del contratto, secondo quanto previsto al successivo art. 24, la Committente può rifiutare lo svincolo della cauzione e provvedere all'incameramento dell'importo garantito a risarcimento della maggiore spesa che la Committente stessa deve sostenere per fare eseguire il servizio da altra impresa.

## **ART. 24**

### **Risoluzione del contratto**

1. Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto sia intervenuta nei confronti dell'Impresa l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dagli artt. 51 commi 3 bis e 3 quater, 314 comma 1, 316, 316 bis, 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater e 320 c.p., nonché per reati di usura, riciclaggio, frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai servizi, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, la Committente si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, conformemente a quanto disposto dall'art. 135, D. Lgs. 163/2006.

2. In caso di inadempienze gravi o ripetute alle obbligazioni di cui al presente contratto dalle quali la Committente possa desumere la sopravvenuta inidoneità dell'Aggiudicataria alla buona esecuzione dei servizi oggetto di affidamento, la Committente si riserva la facoltà di risolvere il Contratto per fatto imputabile all'Aggiudicataria. A tal fine, conformemente a quanto disposto dall'art. 136, D. Lgs. 163/2006, la Committente procederà a contestare all'Impresa tali inadempimenti, mediante lettera raccomandata a/r, assegnando alla medesima un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Impresa abbia risposto, la Committente dispone la risoluzione del contratto, l'incameramento della cauzione riservandosi di agire nelle opportune sedi per il risarcimento di tutti gli eventuali ulteriori danni occorsi.

3. Resta inteso tra le Parti che nel caso in cui la Committente, per gravi e ripetute inadempienze dell'Aggiudicataria nei confronti della Committente medesima, si vedesse obbligata a risolvere il Contratto, avrà comunque il diritto di incamerare definitivamente la cauzione, nonché di procedere nei confronti dell'Aggiudicataria per il risarcimento del danno.

4. E' facoltà della Committente procedere alla risoluzione del Contratto, previa dichiarazione di avvalersi di siffatta facoltà mediante invio all'Aggiudicataria di una lettera racc. A/R, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, nei seguenti casi:

- ✓ qualora sia stato depositato contro l'Aggiudicataria un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione





dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Aggiudicataria;

- ✓ qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'Aggiudicataria siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- ✓ qualora nell'arco di tutto il periodo di vigenza del contratto le penali raggiungano il 10% dell'importo contrattuale;
- ✓ per mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto, nel Capitolato Speciale d'appalto e nei suoi allegati e, comunque, in tutta la documentazione contrattuale, ovvero in particolare quando la Committente:
  - a) accerti che l'Impresa non esegue il servizio ordinario conformemente alle prescrizioni di cui al presente Contratto e lo stesso sia stato contestato all'Impresa, con l'applicazione della relativa penale e/o della procedura di contestazione, per più di due volte per singola inadempienza;
  - b) accerti che l'Impresa non esegue il servizio periodico conformemente alle prescrizioni del presente Contratto e lo stesso sia stato contestato all'Impresa, con applicazione della penalità e/o della procedura di contestazione, per più di due volte per singola inadempienza;
  - c) accerti che l'Impresa non esegue i servizi "a richiesta" conformemente alle prescrizioni del presente Contratto e lo stesso sia stato contestato all'Impresa, con applicazione della penalità e/o della procedura di contestazione, per più di due volte per singola inadempienza;
- ✓ per ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto e/o ogni singolo rapporto attuativo;
- ✓ per la mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Committente, ai sensi del precedente articolo 21;
- ✓ negli altri casi previsti nel presente Contratto e/o nel Capitolato Speciale d'appalto.

5. Resta inteso tra le Parti che nel caso in cui il presente contratto venisse risolto per fatto e colpa dell'Aggiudicataria, la Committente ha diritto di incamerare definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, nonché di procedere nei confronti dell'Aggiudicataria per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi.

6. *(eventuale) Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva ai sensi dell'art. 92 del D. Lgs. 159/2011, essendo stipulato nelle more del ricevimento dell'informazione di cui all'art. 91 del citato decreto e sussistendo il presupposto dell'urgenza ivi previsto. Qualora sia comunicata la sussistenza di cause di sospensione, divieto o decadenza di cui all'articolo 67 del predetto D. lgs. 159/2011 nei confronti dell'Impresa, il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456, comma 2 c.c. all'atto della comunicazione da parte di Informatica Trentina all'Aggiudicataria mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.*

## ART. 25

### D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, Modello Organizzativo e Codice Etico

1. L'Aggiudicataria, preso atto dell'integrale contenuto del "Modello Organizzativo, di gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001" e del "Codice Etico e di comportamento interno" adottati dalla Committente, che dichiara di conoscere globalmente e nelle singole parti, avendone presa

pag. 17



completa e piena visione nella sezione “L’Azienda / Dati e informazioni / Modello 231” del sito Internet aziendale [www.infotn.it](http://www.infotn.it), si impegna, per tutta la durata del rapporto contrattuale, ad attenersi a quanto contenuto nei documenti sopraccitati e a farli conoscere nonché a farvi attenere i propri dipendenti, collaboratori, soci e chiunque partecipi all’esecuzione del presente contratto, osservando e facendo osservare ai citati soggetti un comportamento ad essi pienamente conforme.

2. L’osservanza delle disposizioni tutte di detti documenti è considerata parte essenziale, nell’interesse della Committente anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., delle obbligazioni assunte dall’Aggiudicataria con il presente contratto. La violazione anche di uno solo degli obblighi indicati nei documenti stessi costituisce inadempimento al contratto, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla facoltà di risoluzione del rapporto contrattuale, impregiudicato il diritto al risarcimento del danno.

## **ART. 26**

### **Foro competente**

1. Per ogni contestazione che dovesse insorgere in ordine all’interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del contratto o all’esecuzione del servizio in appalto, la relativa controversia giudiziaria sarà di competenza esclusiva del Foro di Trento.
2. E’ esclusa la concorrenza del foro designato con quelli facoltativi previsti dalla legge.

## **ART. 27**

### **Trattamento dei dati personali**

1. Informatica Trentina assicura di adempiere tutti gli obblighi derivanti dalla legge in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali - ivi compresi quelli relativi all’applicazione del D.Lgs. n. 231/2001 - e che pertanto l’Impresa può, in esecuzione del presente accordo, effettuare lecitamente i trattamenti di eventuali dati personali di terzi forniti da Informatica Trentina stessa all’Impresa.
2. L’Impresa tratterà i dati di Informatica Trentina o di terzi, forniti all’Impresa da Informatica Trentina stessa, con le misure di sicurezza previste dagli artt. 33-36 del D.Lgs. n. 196/2003 e relativo all. B, limitatamente al trattamento svolto all’interno delle sedi dell’Impresa stessa.
3. L’Impresa accetta di conformare la prestazione dei servizi alle istruzioni operative e alle indicazioni regolamentari definite da Informatica Trentina in materia di dati personali.
4. Le parti si danno reciprocamente atto che i dati personali relativi ai rapporti contrattuali sono trattati solo ed esclusivamente al fine di adempiere agli stessi e a rispettare obblighi di legge. I dati saranno trattati con modalità elettroniche e manuali, conservati per la durata prevista dalla legge e non saranno oggetto di comunicazione e diffusione salve disposizioni normative o provvedimenti dell’autorità giudiziaria. Le parti si danno reciprocamente atto che spettano loro i diritti di cui agli artt. 7-13 del D.Lgs. n. 196/2003 che potranno essere esercitati rivolgendosi ai rispettivi titolari del trattamento.
5. Ai sensi e agli effetti dell’art. 28 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in relazione ai trattamenti di dati personali necessari per la corretta esecuzione del contratto, l’Aggiudicataria, in qualità di Autonomo Titolare del trattamento dati, è tenuta a:
  - a) individuare e nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, impartendo loro, anche per iscritto, idonee istruzioni;
  - b) vigilare sul rispetto delle istruzioni impartite agli incaricati;
  - c) adottare e rispettare le misure di sicurezza indicate e predisposte dalla Committente;
  - d) vigilare sul rispetto delle predette misure da parte degli incaricati;
  - e) verificare, almeno con cadenza trimestrale, lo stato di applicazione del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nonché il buon funzionamento delle misure di sicurezza adottate;



- f) predisporre, a seguito di ciascuna verifica, una relazione scritta in ordine a tutti gli adempimenti eseguiti ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
  - g) trasmettere alla Committente, su richiesta, copia delle suddette relazioni;
  - h) distruggere i dati personali in caso di cessazione del trattamento degli stessi, provvedendo alle necessarie formalità di legge;
  - i) comunicare alla Committente gli eventuali nuovi trattamenti che è necessario iniziare per una corretta esecuzione della fornitura e provvedere agli adempimenti conseguenti;
  - j) evadere tempestivamente tutte le richieste di terzi interessati dirette a far valere uno qualsiasi o più dei diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e a darne immediata notizia inviando anche copia della relativa risposta e in ogni caso dei provvedimenti eventualmente adottati al riguardo.
6. Nel caso in cui l'Aggiudicataria ricevesse comunicazioni di qualsiasi genere da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, relativamente al/i trattamento/i di dati personali necessari per l'esecuzione del contratto, deve immediatamente inoltrarli alla Committente.
7. Resta inteso che il trattamento dei dati personali di cui al contratto in essere da parte dell'Aggiudicataria è, e deve intendersi effettuato, ai sensi dell'art. 28 del citato D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, sotto la vigilanza della Committente, che potrà quindi in ogni momento operare controlli ed impartire eventuali ulteriori specifiche istruzioni per il suo svolgimento, nonché chiederne la cessazione se imposta dalla necessità di adempiere a divieti ed obblighi di legge, ovvero a provvedimenti del Garante.

## Articolo 28

### L. 13 agosto 2010, n. 136. Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Aggiudicataria assume a proprio carico gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e, comunque, ogni altro obbligo di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136, previsto in capo all'Aggiudicataria stessa.
2. L'Aggiudicataria prende sin d'ora atto, ed accetta, che in tutti i casi in cui le transazioni di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, la Committente previa comunicazione all'Aggiudicataria mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, della volontà di avvalersi della clausola risolutiva, avrà la facoltà di dichiarare risolto di diritto per inadempimento dell'Aggiudicataria il presente Contratto, con conseguente diritto ad incamerare definitivamente la cauzione, fatto salvo il risarcimento di ogni ulteriore danno.
3. Nei casi di contratti sottoscritti con subappaltatori o subcontraenti, l'Aggiudicataria è tenuta ad assumere per sé e far assumere alla controparte gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e, comunque, ogni altro obbligo di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136, a pena di nullità assoluta del rapporto contrattuale.
4. L'Aggiudicataria che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al precedente punto, dovrà dare immediata comunicazione alla Committente e al Commissariato del Governo per la provincia di Trento.

## Articolo 29

### Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico dell'Aggiudicataria tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che per legge fanno carico alla Committente.
2. L'Aggiudicataria dichiara che le prestazioni in appalto sono effettuate nell'esercizio di impresa e sono soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto. Ai sensi dell'art. 17, c. 6, lett. a-ter



del D.P.R. n. 633/1972 le fatture saranno emesse dall'aggiudicataria senza addebito dell'imposta con l'annotazione "inversione contabile", che sarà registrata a cura della Committente.

**Articolo 30  
Elezione di domicilio**

1. Ai fini del presente contratto le Parti eleggono domicilio rispettivamente nei luoghi di cui in epigrafe.
2. Ciascuna Parte si impegna a comunicare tempestivamente all'altra la eventuale modifica del domicilio eletto intervenuta nel corso del contratto.

**Articolo 31  
Clausola finale**

1. Il presente contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti, le quali hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto. Quindi, le Parti dichiarano di approvare specificamente ogni singola clausola, nonché l'insieme di tutte le clausole.
2. Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo e non può essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del presente contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
3. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto da parte della Committente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti alla stessa spettanti che la medesima si riserva di far comunque valere nei limiti della prescrizione.
4. Con il presente contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e manterrà la propria efficacia continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente contratto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.

Trento, li .....

.....

.....

.....

.....



Il sottoscritto .....

**dichiara**

- di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ.;
- di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole;
- di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 9, Obblighi nei confronti del personale, tutti i commi;

Articolo 16, Responsabilità dell’impresa, tutti i commi;

Articolo 19, Corrispettivi e modalità di pagamento, tutti i commi;

Articolo 21, Cauzione definitiva, tutti i commi;

Articolo 23, Penali, tutti i commi;

Articolo 24, Risoluzione del contratto, tutti i commi;

Articolo 26, Foro competente, tutti i commi;

Articolo 28, L. 136 agosto 2010, n. 136, Tracciabilità dei flussi finanziari, tutti i commi.

Trento, lì

.....

.....



Spett.le

**Informatica Trentina S.p.A.**

Via Gilli, 2

38121 TRENTO

## 1. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' E DI CERTIFICAZIONE

(D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Oggetto: **SERVIZI DI PULIZIA PRESSO LA SEDE DI INFORMATICA TRENTINA S.P.A. – CIG .....** (Fascicolo .....

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, C.A.P. \_\_\_\_\_, città \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), tel. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ - fax. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_, Partita IVA n. \_\_\_\_\_ (di seguito, Impresa),

### DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, consapevole che in caso di false dichiarazioni saranno applicabili le sanzioni penali previste dalla legge, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445,

### CHE

con la sig.ra/il sig. \_\_\_\_\_, impiegata/o per l'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto è in essere, con l'Impresa, un contratto di lavoro subordinato, a tempo determinato e/o indeterminato.

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, si impegna a comunicare immediatamente ad Informatica Trentina S.p.A. ogni variazione dovesse subentrare in ordine a quanto testè dichiarato.

### TIMBRO E FIRMA

Per presa d'atto da parte della sig.ra/del sig., impiegata/o per l'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto:

Firma \_\_\_\_\_

**Si allegano:**

**copia di documento di identità del sottoscrittore;**



---

**copia di documento di identità della sig.ra/del sig. impiegata/o per l’esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto.**



**Allegato “Figure di coordinamento dei lavori”**

Per l’esecuzione del presente Contratto le Parti designano:

**Responsabile del contratto per l’Aggiudicataria:**

Nome	Titolo/Qualifica	Tel	Email
.....	.....	.....	.....

**Responsabile del Servizio per l’Aggiudicataria:**

Nome	Titolo/Qualifica	Tel	Email
.....	.....	.....	.....

**Referente del Servizio per l’Aggiudicataria:**

Nome	Titolo/Qualifica	Tel	Email
.....	.....	.....	.....

**Responsabile dei Servizi Generali per la Committente:**

Nome	Titolo/Qualifica	Tel	Email
.....	.....	.....	.....

**Referente dei Servizi Generali per la Committente:**

Nome	Titolo/Qualifica	Tel	Email
.....	.....	.....	.....